



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel. ☎ 0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.it - csic863009@pec.istruzione.it - csri190009@istruzione.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 - Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

Ai docenti e al personale ATA
Agli studenti e ai genitori
All'Albo
Amministrazione Trasparente
Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI - INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO l'art. 25 D.Lgs. 165/01

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

PREMESSA

Il rapporto di lavoro subordinato presso la P.A. comporta la soggezione alle prescrizioni e agli ordini di servizio dell'amministrazione. L'estensione delle norme contenute nel Libro V del lavoro del codice civile è dichiarata dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. 165/2001. Il lavoratore subordinato presta il proprio lavoro intellettuale o materiale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 cod.civ). La caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, infatti, è individuata nella c.d. eterodirezione. Attraverso l'esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro specifica in concreto quale sia la prestazione lavorativa dovuta. In altri termini, il dirigente scolastico detta le istruzioni per la concreta esecuzione del lavoro. Al potere direttivo corrisponde, in capo al lavoratore, l'obbligo di obbedienza, sancito dall'articolo 2104 cod. civ. che richiama il generale dovere di collaborazione dovuto dal dipendente, che trova il proprio fondamento oltre che nelle norme contrattuali, anche nel dovere di collaborazione, che "comporta per il dipendente l'obbligo di attenersi alle prescrizioni del dirigente relative all'organizzazione interna del lavoro." Il personale scolastico non fa eccezione. Nel sistema organizzativo della vigilanza l'ordine dovrebbe avere rilievo residuale considerato che la regolazione interna, i contratti e i documenti di programmazione già regolano l'esercizio della funzione di vigilanza.

In ogni caso è ammissibile puntualizzare singoli adempimenti sopraggiunti oppure declinare più compiutamente adempimenti specifici. La natura datoriale dell'ordine di servizio pone il dipendente in una posizione di obbligo di fare, con connesse responsabilità disciplinari. Tale direttiva, dunque, è da intendere come ordine di servizio per tutti i lavoratori dell'I.C. Malvito

Il quadro normativo di riferimento è sia di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale. Il tema della vigilanza è presente anche nell'art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94. Il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti " precettori " di cui all'art. 2048 , 2° comma del C.C. per cui gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza." Il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, ex art. 2048 , 3° c . del c.c., prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto e i "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo. Ne consegue che la condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico. Per cui, sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. che dell'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli ancor più se "minori". L'obbligo della sorveglianza e della vigilanza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424). Gli allievi sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare ,delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del 26.5.99) . Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti legislativamente e contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi , l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio, le varie prove, gli spostamenti, ecc.), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni .

La disciplina contenuta nella presente direttiva, dunque, serve a impartire disposizioni generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti e al personale ATA di garantire la vigilanza sugli alunni .Tali disposizioni, sono di fatto finalizzate a garantire e assicurare la vigilanza sugli alunni anche alle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse. Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica. Al proposito si precisa che nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio, lo stesso non può allontanarsi dai propri alunni venendo meno, in tal modo, all'obbligo di vigilanza e

sorveglianza fino a quando l'amministrazione scolastica non abbia provveduto ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o , in mancanza , di predisporre la sorveglianza su di essi con altre modalità ritenute necessitate per garantire la dovuta vigilanza a tutela dei minori(in caso di estrema necessità , la divisione della classe " scoperta " in piccoli gruppi ripartiti tra più classi secondo i criteri prioritariamente della sicurezza (capienza dell'aula, possibilmente all'interno dello stesso corso) e successivamente della vicinanza della/e aule ospitanti onde evitare lunghi tragitti agli studenti lungo i corridoi dei plessi

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". In tal caso, il docente della classe riveste tale ruolo.

OBBLIGO DI VIGILANZA:

a) Sussiste in capo al docente l'obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo, non solo per quanto previsto dal regolamento di istituto, ma anche in virtù dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria e della soprarichiamata normativa che impone l'obbligo di "assistere" all'uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore in virtù dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori , sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti.

b) All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, all'uscita ai docenti dell'ultima ora. Durante le ore di lezione, ai docenti e al personale in orario di servizio.

c) Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata di permanenza a scuola, della merenda, della mensa, della palestra e delle attività laboratoriali, nei vari tragitti e nelle pertinenze. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno garantire sempre la dovuta vigilanza e sorveglianza ed essere coadiuvati dai collaboratori scolastici per gli obblighi connessi.

d) La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

e) Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09).

f) All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico dovrà posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate di sua competenza senza mai perdere la visuale della classe scoperta. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nelle rispettive zone di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

g) Ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.

h) E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione salvo in caso di necessità. Qualora se ne presentasse l'esigenza, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente indispensabile, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

i) Gli insegnanti dell'ultima ora hanno, invece, l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare i ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al portone o al cancello esterno e comunque fin dove avviene materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori, ai delegati o chi ne fa le veci (per es. gli addetti ad uno scuolabus) , per gli alunni sprovvisti di autorizzazione all'uscita autonoma (il modello di autorizzazione è reperibile al link <https://www.icmalvito.edu.it/documento/richiesta-autorizzazione-uscita-autonoma-alunno-minore/>) e ciò in virtù di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni tale che si eviti che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

l) I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche e nelle fasi di transito, ingresso e di uscita, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Devono inoltre invitare i ragazzi ad entrare in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano in giro per i corridoi o nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.

m) I collaboratori scolastici in servizio negli orari in cui terminano le lezioni si posizioneranno nei pressi dei portoni di uscita e vigileranno sui cancelli, collaboreranno e supporteranno i docenti nelle fasi di esodo e di uscita della scuola controllando il regolare deflusso e, in caso di ritardo dello scuolabus, sorveglieranno gli alunni affinché non escano dall'edificio prima che i mezzi di trasporto non si siano regolarmente posizionati.

I genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni, ma sono tenuti a non lasciarli incustoditi prima dell'orario d'ingresso. Prima e durante la fase di ingresso nell'edificio scolastico il collaboratore scolastico in servizio garantirà la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo rapido e ordinato e interverrà tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo. Al suono della campanella d'entrata i docenti accoglieranno gli alunni. I collaboratori scolastici dovranno richiudere qualunque varco verso l'esterno anche delle pertinenze e le porte di ingresso negli edifici scolastici non appena si avvieranno le attività didattiche ed ogni qualvolta si fruisca dell'accesso. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei locali interni della scuola. Ai genitori non è concesso entrare e/o sostare nell'atrio dell'edificio scolastico se non autorizzati dal docente referente di plesso. Durante le ore di lezione è fatto divieto ai genitori di entrare nell'edificio scolastico per parlare con gli insegnanti, poiché, questo ne comporterebbe la distrazione dalla classe che, resterebbe, di fatto, priva di sorveglianza, con interruzione dell'attività didattica. Le comunicazioni urgenti o richieste di colloqui personali, dovranno essere inviate tramite **registro elettronico Axios mediante le credenziali in possesso dei genitori**. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni dovrà avvenire ordinatamente. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, con ordine di precedenza a partire dalle aule più vicine all'ingresso fino a quelle più distanti, e comunque quando gli spazi sono liberi, e saranno sempre vigilate dagli insegnanti che avranno cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nello spazio antistante l'uscita. I docenti accompagneranno gli alunni fino alle porte dell'edificio. Tutti i docenti concordano con i colleghi di classe e i responsabili di plesso le modalità più efficaci per facilitare l'uscita degli alunni, predisponendo la precedenza di uscita degli alunni trasportati con il mezzo scuolabus vigilati dai collaboratori scolastici e rispettando chi ha già impegnato gli spazi per le operazioni di uscita, evitando che si determinino affollamenti, soste sulle scale e facendo sì che la

fila scorra agevolmente. La vigilanza all'uscita dell'edificio è garantita anche dal docente in servizio all'ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, ovviamente maggiorenni o abbiano preso lo scuolabus. In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, i docenti contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 20 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 20 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica. Non è consentito il prelievo dei minori nei 15 minuti antecedenti l'orario canonico di uscita delle classi al fine di evitare che il personale addetto alla sorveglianza debba abbandonare le proprie postazioni. Durante le ore di lezione è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, 1 alunno alla volta

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DELLE ATTIVITÀ AD ESSA COLLEGATE

1.1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 e ss.mm.ii. che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che lo stesso dimostri di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di

incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche e comunque per tutto il tempo che l'alunno si trova a scuola, il responsabile della vigilanza sugli studenti è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca dovrà incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi da parte del docente responsabile. I portoni andranno aperti all'orario di funzionamento didattico previsto in ogni plesso e andranno chiusi tassativamente 15 minuti dopo il suono della campana. Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo con il docente della classe; i collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi per le dovute segnalazioni. Ai genitori e a persone non appartenenti all'istituzione scolastica è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico previo appuntamento ed espressa autorizzazione del Dirigente.

1.2. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORI

L'uso dei laboratori dovrà rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente dovrà vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente. Per qualunque problema relativo all'uso dei laboratori, si farà esplicito riferimento alla figura del **"Responsabile"** nominato dagli OO.CC.

2. VIGILANZA NEL CORSO DI TRAGITTI /SPOSTAMENTI

2.1. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerterà che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non dovranno sostare nei corridoi. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni non autorizzati all'uscita autonoma ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola dove affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

Al termine delle lezioni, il docente, in caso di ritardo occasionale del genitore, attenderà per un breve tempo massimo 5 minuti) l'arrivo del genitore; dopo provvederà ad avvisare la famiglia; - alle famiglie occorrerà segnalare, in caso di ritardi ripetuti, la necessità di prelevare i propri figli da scuola all'orario prefissato; in caso di mancato reperimento della famiglia si avviseranno le autorità

competenti. Solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine, gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza. Dopo l'uscita non sarà consentito agli alunni di ritornare nelle aule; in caso di necessità gli stessi dovranno rivolgersi al docente che provvederà a vigilare l'alunno, dopo aver fatto defluire il flusso di uscita. Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare, coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita, degli studenti, e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale. Si rammenta che anche in presenza di autorizzazioni dei genitori all'uscita autonoma, la scuola e i suoi operatori non sono esenti dalle responsabilità connesse: l'incolumità del minore, infatti, è un bene indisponibile da parte di chiunque. In ordine all'Uscita autonoma da scuola si precisa che: L'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza. Il Miur, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni. L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni, previa compilazione da parte dei genitori/tutore. Senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi. Per gli alunni autorizzati a fruire del servizio scuolabus, faranno fede gli elenchi trasmessi dall'ente comunale.

2.2. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – IMPIANTO SPORTIVO IPSIA E VICEVERSA

Al fine di regolamentare il transito degli studenti nell'edificio scolastico lungo i percorsi che dalle aule conducono all'impianto e viceversa si fa riferimento al Regolamento visionabile al link

https://archivio.icmalvito.edu.it/images/sito_documenti/Regolamenti/REGOLAMENTI%20%202021-2022/Regolamento%20ATTIVITA%20MOTORIE%20ALL%20APERTO%20IC%20Malvito.pdf

Per le attività motorie all'aperto negli spazi adiacenti le scuole dell'IOS di MALVITO si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Regolamento visionabile al link

https://archivio.icmalvito.edu.it/images/sito_documenti/Regolamenti/A%20S%202022-2023%20REGOLAMENTI%20/Regolamento%20ATTIVITA%20MOTORIE%20%2020negli%20spazi%20adiacenti%20le%20scuole%20dell%20IOS.pdf

2.3. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – ESTERNA SEDE E VICEVERSA CORRELATO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante il tragitto scuola – esterno e dalla scuola ai luoghi di svolgimento di attività didattiche fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nella classe.

3. VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI/RICREAZIONI, CAMBI DI TURNO, MENSA E DOPO-MENSA

3.1. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI

TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente non appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, dovranno accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

3.2. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che la stessa venga effettuata nelle classi secondo quanto segue:

- la vigilanza sarà a carico dei docenti secondo il proprio orario settimanale;
- gli insegnanti che svolgono supplenze durante le ore coincidenti con l'orario delle ricreazioni avranno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito;
- i collaboratori scolastici presidieranno costantemente la propria area di servizio, senza allontanarsi per favorire il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità.

3.3. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

4. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore ad personam o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

5. INFORTUNI DI ALUNNI" – ADEMPIMENTI

Tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che dovranno intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato

soccorso:

5.a - avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, dovranno poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.

5.b - qualora i familiari siano irraggiungibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, si dovrà contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.

5.c – si dovrà compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (non vi sono schemi predefiniti, ma in caso di difficoltà per la compilazione rivolgersi come d'uso all'ufficio di segreteria)

5.d– la denuncia di infortunio dovrà essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopra indicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

6. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico dovrà essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte della presentazione di apposita certificazione medica secondo la modulistica pubblicata sul sito della scuola. (<https://www.icmalvito.edu.it/documento/somministrazione-di-farmaci-in-orario-scolastico-a-s-2023-2024-2/>)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: - il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Per la somministrazione dei farmaci durante i viaggi d'istruzione/visite guidate si dovrà fare esplicito riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione vigente.

7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti.

Per la vigilanza durante i viaggi d'istruzione/visite guidate si dovrà fare esplicito riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione.

8. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

I docenti sono tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le

lezioni. Il personale collaboratore scolastico dell'area vigilerà sugli alunni che si recano in bagno controllando tempestivamente lo stato dei servizi igienici e soprattutto evitando che si verifichino "incontri" nei servizi igienici tra alunni autorizzati ad uscire da classi diverse.

9. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore/tutore si presenterà all'ingresso, il collaboratore presente farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto previa registrazione del documento di riconoscimento in corso di validità, avviserà il collega dell'area in cui è allocata la classe e questi provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione. Di tale uscita anticipata il docente in servizio darà ufficialità anche sul registro elettronico.

10. NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI

I collaboratori scolastici dovranno osservare le seguenti mansioni:

- vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
- essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;

- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;

- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, ne dovranno dare tempestivamente comunicazione al Referente di Plesso, al DS e al DSGA. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni soprattutto durante l'intervallo
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

11. DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NON AUTORIZZATI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

Non è consentito nei plessi scolastici svolgere riunioni e/o assemblee tra personale docente e genitori, se non ufficialmente convocate dal Dirigente scolastico.

Qualsiasi comunicazione tra scuola e genitori dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali istituzionali: sito, Abo, registro elettronico.

Se non preventivamente autorizzato dalla dirigenza scolastica non è consentito al personale scolastico effettuare azione pubblicitaria di eventuali attività terze attraverso anche diffusione di materiale informativo/pubblicitario o intrattenere con alunni e genitori della

scuola di servizio iniziative o attività altre se non esclusivamente quelle afferenti alla funzione docente ed alle attività deliberate dagli OO.CC. della scuola per come disposto dal CCNL e dalla normativa vigenti.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es.fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove (laboratorio, Palestra), né ai singoli alunni di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici, che devono vigilare affinché nessuno entri nelle stesse. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni.

In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe. Il personale scolastico è obbligato a partecipare: - alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza; - ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.

Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico: - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni devono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; - presenza di porte, finestre, armadi ecc; - prossimità a dislivelli: gradini, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.; - uscite di sicurezza (che dovranno risultare sempre agibili): il collaboratore scolastico provvederà alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso; - dispositivi elettrici: cavi, prese, interruttori, contatori ecc; - dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: - finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; - impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre; In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti presenti le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

a) Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.

b) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la lezione nell'ora immediatamente precedente.

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

In caso di assenza di un docente nella sede, i docenti responsabili di plesso provvederanno:

alla copertura delle classi secondo i **criteri deliberati dal Collegio dei Docenti** e secondo le modalità stabilite nella sede per la sostituzione con personale interno;

in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza– sorveglianza ricorrendo ai docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe

scoperta, all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi parallele, in attesa del docente a disposizione o del supplente; dei gruppi ripartiti tra le classi si farà annotazione sul registro di classe.

- l'art.1, comma 85, della legge 107/15 prevede che si possono effettuare le **sostituzioni** dei docenti assenti per la copertura di **supplenze temporanee** fino a dieci giorni con personale **dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza'.
- nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza contemporanea di più docenti o per i tempi di legge previsti per la nomina di supplente esterno) dopo aver comunque coinvolto i collaboratori scolastici addetti al piano è possibile ricorre alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi possibilmente parallele. Dei gruppi ripartiti tra le classi si farà annotazione sul registro di classe.

Nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classi vivaci e alunni con problemi comportamentali, i docenti, facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel proprio profilo, dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;

il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine i docenti che rinvergono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni e per concordare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado, il coinvolgimento dei ragazzi.

Si suggerisce la verbalizzazione dei colloqui e l'indicazione degli impegni assunti.

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate.

La presente direttiva ha effetto immediato.

Essa potrà essere aggiornata qualora se ne ravveda la necessità da parte del Dirigente.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Marietta Iusi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93